



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC)

Parte Generale - Versione 5.0

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della DEDEM S.p.A.

in data 16 dicembre 2021

Sommario

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI DEDEM SpA ver.5.0	10
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO	18
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE	21
5. SISTEMA DISCIPLINARE	21
6. IL CODICE ETICO	21

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Breve disamina sulla normativa

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in seguito denominato anche "decreto 231", ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità c.d. amministrativa degli Enti (con ciò intendendosi anche le imprese, particolarmente in forma di società) per alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti ad essa collegati: preposti, dipendenti o anche soggetti in rapporto funzionale con l'Ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare il decreto ha previsto che l'accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell'osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché "secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili" (Art. 34).

Inoltre all'impresa "si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili".

Lo scenario normativo precedente all'introduzione di tale decreto non prevedeva misure sanzionatorie rivolte nei confronti dell'attività d'impresa, con la conseguenza che, nell'ipotesi di un reato commesso da un organo o da un preposto dell'Ente si faceva riferimento soltanto alla responsabilità diretta della persona fisica autrice materiale dell'illecito, sempre che quest'ultima risultasse identificabile nonostante il complesso organigramma dell'impresa. Ai fini di un'eventuale responsabilità patrimoniale dell'azienda soccorreva soltanto il combinato disposto di cui all'art. 197 c.p. e all'art. 6 co. 3 della legge 698/81 allorché era prevista in capo alle persone giuridiche un'obbligazione civile in caso di insolvenza del condannato per il pagamento della multa o dell'ammenda, qualora fosse pronunciata condanna per reato contro chi avesse la rappresentanza o l'amministrazione della persona giuridica sempre che la condotta delittuosa avvenisse nell'interesse dell'Ente stesso.

Questo assetto normativo cominciava a cedere il passo di fronte ad un impellente regolamentazione comunitaria che imponeva agli stati membri una legislazione *ad hoc* riguardo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche distinta e parallela rispetto a quella ascrivibile alle singole persone fisiche titolari di cariche di vertice e di responsabilità in capo all'azienda si è assistito, pertanto, in tempi recenti, anche in Italia al superamento, nella sostanza, del tradizionale principio del "*societas delinquere non potest*" ritenuto ormai incompatibile con l'evoluzione del diritto in ambito europeo. In considerazione di quanto sopra il legislatore ha introdotto anche nel nostro ordinamento un'autonoma responsabilità dell'Ente collettivo derivante da reato, oggi contemplata dal D.Lgs. 231/2001.

Nella configurazione data a questa nuova forma di responsabilità, il fatto di reato è sempre quello previsto dalla norma incriminatrice e commesso da una persona fisica. Tuttavia, nel caso in cui la legge esplicitamente preveda per tale reato la responsabilità dell'Ente e in concreto questo sia stato commesso nel suo interesse si verifica un illecito amministrativo dipendente dal reato di cui l'Ente stesso è responsabile.

L'ambito di applicazione, dal punto di vista soggettivo, è quindi piuttosto vasto: soggetti destinatari della nuova disciplina, secondo il dettato normativo, sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e associazioni, queste ultime anche se prive di personalità giuridica.

La ratio della riforma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto) controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale in funzione preventiva.

Secondo il principio di legalità, solo i reati espressamente indicati dalla legge generano la responsabilità degli Enti; si tratta, più precisamente, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 più volte modificato al fine di ampliare il catalogo dei reati dai quali può scaturire la responsabilità

amministrativa dell'Ente. Attualmente tali reati sono quelli previsti agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis-1, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies e 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies del Decreto. Si tratta delle fattispecie di reato di seguito elencate:

in particolare all'*articolo 24*, ovvero di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o della Comunità Europea, di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o della Comunità Europea, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, (ad es. finanziamenti per la formazione, sgravi contributivi, finanziamenti alle PMI, etc.), delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. (aggiunto al comma 1 dell'articolo 24 con il D.Lgs. 75/2020), delitto di frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (aggiunto al comma 2-bis dell'articolo 24 con il D.Lgs. 75/2020); all'*articolo 24-bis*, relativo ai reati informatici; all'art. 24-ter "delitti di criminalità organizzata";

all'*articolo 25*, ovvero di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, di peculato di cui all'art. 314 c.p. 1° comma e all'art. 316 del c.p. (introdotti dal D.Lgs. 75/2020), il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. (introdotta dal D.Lgs. 75/2020); all' *articolo 25-bis* ovvero falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo; - *art. 25-bis 1* delitti contro l'industria ed il commercio; all'*articolo 25-ter* riguardante una buona parte dei reati societari oggetto della revisione legislativa del 2002 (quali false comunicazioni sociali, operazioni in pregiudizio ai creditori, etc.) e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile a questo proposito bisogna aggiungere che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 nell'apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all'interno del codice civile, ha previsto - all'articolo 12 - anche delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari" che saranno ampiamente analizzate nella parte speciale;

all'*articolo 25-quater* circa i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o comunque in violazione dell'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999; all'*articolo 25-quater 1* riguardo i reati di pratiche di mutilazione degli organi sessuali femminili; all'*art. 25-quinquies* per i delitti contro la personalità individuale in materia di schiavitù e di plagio, nonché di pedo-pornografia; all'*articolo 25-sexies* per i reati c.d. di "market abuse", ovvero di insider trading e di manipolazione del mercato, introdotti per effetto dell'estensione del D.Lgs. 231/2001 alle ipotesi di reato contenute agli articoli 184-187 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (cosiddetto T.U.F.); all'*articolo 25-septies* circa i reati di lesioni colpose gravi e gravissime e di omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; all'*articolo 25-octies* relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e utilizzo di beni o altre utilità derivanti da fatto illecito; all'*art. 25-novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore);

all'*art. 25-decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) prevedendo una responsabilità dell'Ente in caso di realizzazione di reati di intralcio alla giustizia.

Il 16 Agosto 2011 è inoltre entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121 del 7 Luglio 2011 che recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito, a loro volta, all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva (e fino ad oggi non previste come reati) ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali.

I reati ambientali sono rubricati all'*art. 25-undecies* del D.Lgs. 231/01. A questo proposito bisogna specificare che la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n. 122 del 28-5-2015) oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/2006, ovvero il Testo Unico ambientale (ad esempio integrando un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria), ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei

delitti contro l'ambiente"), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. La nuova normativa ha introdotto pertanto quali fattispecie per la responsabilità amministrativa i reati presupposto di cui all'art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), art. 452-quater c.p. (disastro ambientale), art. 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente), art. 452-octies c.p. (delitti associativi aggravati), art. 452-sexies c.p. (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività).

Con l'approvazione del D.Lgs. 109/2012, è stato introdotto l'art. 25-duodecies recante sanzioni atte a contrastare l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel paese ospitante è irregolare nella fattispecie limitata di cui all'aggravante dell'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-decies con la previsione dei reati di "corruzione tra privati" e di "induzione indebita a dare o promettere utilità".

La norma introduce alcune integrazioni al c.d. "catalogo dei reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, più precisamente, all'art. 25, comma 3, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-quater codice penale; mentre all'art. 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal novellato terzo comma dell'art. 2635 codice civile.

Per effetto dell'art. 5 della legge Europea 2017 è stato introdotto nel D.Lgs.231/2001 l'art. 25-terdecies intitolato "razzismo e xenofobia" che di seguito si riporta:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).

Con la legge del 03 maggio 2019 n. 39, il Legislatore ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 una nuova fattispecie di reato presupposto "art. 25-quaterdecies" intitolato "frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa".

La responsabilità amministrativa delle società è stata estesa a tutti i delitti fiscali più gravi con l'entrata in vigore del D.L. fiscale 124 2019 convertito nella Legge n.157 del 19/12/2019 e pubblicata sulla G.U. del 24/12/2019 che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies "Reati Tributari", e del D.Lgs. 75/2020 entrato in vigore il 30 luglio 2020 che ha introdotto all'art. 25-quinquiesdecies il comma 1-bis.

I reati che possono determinare questa nuova responsabilità dell'Ente sono:

- dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- occultamento/distruzione di scritture contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
- dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000;
- omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000;
- indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.

Il Decreto Legislativo 75/2020 ha introdotto l'art. 25-sexiesdecies rubricato "Contrabbando" che introduce la responsabilità degli Enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale che prevede sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

1.2 Sanzioni previste

L'accertamento della responsabilità prevista dal decreto 231 (art. 5) espone l'Ente a diverse tipologie di sanzioni, che, in base al principio di legalità (art. 2 decreto 231), devono essere individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

1.2.1 Le sanzioni pecuniarie

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del decreto 231 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'articolo 10 del decreto 231 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258,00 euro a un massimo di circa 1.549,00 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'Ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

Nell'ampliare il novero dei reati-presupposto a nuove fattispecie, il legislatore non può discostarsi dal principio di legalità della sanzione, omettendo la determinazione in astratto del numero minimo e massimo di quote irrogabili per ciascun illecito. Diversamente esporrebbe le disposizioni che prevedono nuovi illeciti dipendenti da reato a censure di incostituzionalità.

Infatti, se si ritiene che l'illecito e quindi le sanzioni previsti dal decreto 231 abbiano natura sostanzialmente penale, risulterebbe violato il principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Nella costante interpretazione della giurisprudenza costituzionale questo principio impone al legislatore di predeterminare una cornice edittale entro la quale si possa legittimamente esercitare la discrezionalità giudiziale (Corte cost. sent. n. 15 del 1962). Ma se la sanzione è indeterminata nel massimo, il giudice al momento della quantificazione in concreto rischia di sostituire arbitrariamente la sua valutazione a quella del legislatore (Corte cost. sent. n. 299 del 1992).

Quand'anche si negasse la natura penale delle sanzioni previste dal decreto 231, la scelta di non predeterminare il numero minimo e massimo di quote applicabili per ciascun illecito rimarrebbe comunque censurabile sul piano costituzionale.

In particolare, si pone un problema di compatibilità con l'articolo 117 comma 1, della Costituzione. Tra gli obblighi sovranazionali che vincolano il legislatore, infatti, figura la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il cui articolo 7, nell'interpretazione costante della Corte EDU, sancisce il principio di prevedibilità delle sanzioni, indipendentemente dalla natura loro riconosciuta nell'ordinamento interno. Omettere la fissazione della sanzione pecuniaria massima impedisce all'Ente di calcolare anticipatamente le conseguenze della propria attività.

1.2.2 La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass. VI sez. pen. sent. n. 34505 del 2012), per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'Ente.

Inoltre, il principio di tassatività degli illeciti e delle sanzioni previsti dal decreto 231 impedisce il sequestro cautelare di somme costituenti il profitto di illeciti penali estranei al catalogo dei reati-presupposto. Ciò vale anche quando la pubblica accusa qualifichi tali illeciti come delitti-scopo dell'associazione per delinquere, che invece costituisce reato-presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto 231 (così Cass. VI sez. pen. sent. n. 3635 del 2014).

In tale ultima pronuncia, poi, il principio di irretroattività è stato invocato per chiarire che non può essere sequestrato né confiscato il profitto derivante da condotte anteriori all'entrata in vigore della norma che include un determinato reato nell'elenco di quelli determinanti la responsabilità dell'Ente: conta il momento di realizzazione della condotta incriminata, non quello di percezione del profitto.

In tema di sequestro preventivo, occorre infine evidenziare l'inserimento di un comma 1-*bis* nell'articolo 53 del decreto 231, aggiunto in sede di conversione del Decreto Legge n. 101 del 2013 (ai sensi della legge n. 125/2013). La disposizione prevede che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente ex articolo 19 comma 2, del decreto 231, il custode giudiziario consente agli organi societari di impiegare società, aziende, titoli, quote azionarie o somme liquide oggetto di sequestro per garantire la continuità e lo sviluppo aziendale.

La gestione di tali beni, dunque, di regola rimane in capo agli organi sociali, mentre solo in caso di violazione della destinazione ai fini di sviluppo e continuità aziendale è prevista la devoluzione di poteri gestori in capo a un amministratore giudiziario. Quest'ultimo, di conseguenza, esercita un potere di sola vigilanza sull'attività degli organi societari, fungendo da raccordo tra l'autorità giudiziaria e l'impresa.

Malgrado sia frutto di un intervento normativo emergenziale, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 53 costituisce espressione del tentativo di bilanciare le esigenze penal-preventive sottese al decreto 231 con le garanzie di tutela dell'integrità patrimoniale degli operatori economici e della libertà di iniziativa economica costituzionalmente sancita.

1.2.3 Le sanzioni interdittive

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'Ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'Ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Considerata l'elevata invasività per la vita dell'Ente, le sanzioni interdittive non possono essere applicate dal giudice in maniera generalizzata e indiscriminata.

Come ri-affermato in giurisprudenza (Cass., VI sez. pen. sent. n. 20560 del 2010), tali misure devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'Ente in cui è stato realizzato l'illecito. Inoltre, esse devono essere modulate in ossequio ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà.

Questo principio di necessario frazionamento delle sanzioni interdittive si deduce dall'articolo 14 comma 1, decreto 231, che chiarisce che "le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente"; dall'articolo 15, comma 2, che introduce una simile previsione con riferimento alla sanzione, sostitutiva dell'interdizione, rappresentata dal commissariamento dell'Ente, nonché dall'art. 69, comma 2, secondo cui la sentenza che applichi sanzioni interdittive "deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione", escludendo che possa indifferentemente coinvolgere ogni settore in cui l'Ente opera.

I principi appena enunciati devono trovare applicazione a maggior ragione in fase cautelare. Essa, infatti, è strettamente funzionale all'applicazione delle sanzioni interdittive e governata dai medesimi principi. Inoltre, in questa fase, i fatti contestati all'Ente ai fini della responsabilità da reato sono ancora in fase di accertamento.

Pertanto, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 231. In particolare, a tal fine, occorre che l'Ente abbia:

i) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; ii) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; iii) messo a disposizione il profitto conseguito.

1.2.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

Infine il giudice, se applica le sanzioni interdittive, può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'Ente.

1.3 Il modello organizzativo come esimente di responsabilità

E' bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'Ente sorge quando la condotta sia posta in essere da soggetti legati all'organizzazione collettiva da relazioni funzionali classificate dalla legge in due categorie: quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale", che comprende pertanto i vertici dell'Ente, e quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione". La legge esonera dalla responsabilità l'Ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

A questo proposito il nuovo Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 81/2008, all'art. 30 ben individua la necessità da parte delle imprese dell'adozione di un modello organizzativo avente le caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 231/01 ed idoneo a prevenire la commissione di reati conseguenti all'inosservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità prevede essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello;
- che il modello risulti astrattamente idoneo a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- che tale modello sia stato attuato "efficacemente prima della commissione del reato".

Le ulteriori condizioni legali possono essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di efficace attuazione o rappresentare una loro conferma.

Si richiede infatti:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza o Controllo);
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'Ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'Ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e l'efficace attuazione da parte dell'Ente del modello organizzativo, di gestione e controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd. amministrativa dell'Ente medesimo.

Per essere aderente alla previsione legislativa ed esplicitare quindi la sua funzione di esimente, il modello dovrà essere, per la sua fase di predisposizione, adattato caso per caso, in relazione alla particolare struttura organizzativa dell'Ente, del mercato in cui opera e in dipendenza della sua dimensione, non essendo possibile fornire un modello che sia valevole per tutti i tipi di enti; tale modello dovrà inoltre, in fase applicativa, essere adeguatamente attuato, verificato ed aggiornato dall'azienda in adempimento a quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01, articolo 7.

Il decreto in questione, pertanto, sviluppa un modello di colpevolezza di organizzazione da intendersi come rimproverabilità dell'Ente per non aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la circostanza che le persona fisiche interne alle strutture dell'Ente commettano reati della specie di quelli definiti come "presupposto" ed elencati nella normativa. In altre parole qualora la società dimostri di aver adottato degli efficaci modelli organizzativi per evitare la commissione dei reati questa andrà esente da sanzione, proprio perché la presenza di tale modello traduce l'impegno della società nell'arginare le eventuali condotte criminali commesse al suo interno e, per tale motivo, non è rimproverabile da parte dell'ordinamento.

Si segnala infine che, come in ogni situazione con implicazioni di carattere legale, e conformemente ai principi di buona amministrazione, le attività dell'Ente in materia di modello organizzativo devono essere idoneamente documentate per iscritto, al fine di poterne definire il carattere oggettivo e per poterne offrire adeguata prova processuale in caso di necessità

1.4 Concetto di rischio accettabile

In questo contesto, diventa poi cruciale la definizione di "rischio accettabile". Genericamente la logica economica dei costi (secondo la quale un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi sono più costosi della risorsa da proteggere) non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. Quindi, il costo economico del sistema è di per sé secondario rispetto al valore del bene protetto. Ne consegue che il "rischio accettabile" debba venire identificato in un «sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione. Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un errore di valutazione delle direttive medesime.

1.5 I Codici di Comportamento delle associazioni di categoria

La legge consente alle Associazioni di categoria l'individuazione di linee guida generali, definiti Codici di Comportamento, per la costruzione dei modelli organizzativi; anche se la legge non riconduce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante né presuntivo, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione di tali linee guida diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

Nel caso di specie sono state prese in considerazione le Linee Guida sviluppate e pubblicate da Confindustria per le aziende associate, divenute efficaci in seguito al compimento del procedimento descritto dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo in esame – Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201, le linee guida prese in considerazione sono quelle relative all'aggiornamento di giugno 2021.

2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI DEDEM SpA ver.5.0

2.1 Cenni storici

La Dedem SpA fu fondata nel 1962 con la ragione sociale Dedem Automatica Srl. Cominciò la sua attività nel mercato delle apparecchiature automatiche per fototessera a sviluppo chimico e nel corso degli anni successivi allargò gradatamente il suo mercato includendo le apparecchiature automatiche in genere, fotocopiatrici, giochi per bambini, distributori in genere. Alla fine degli anni novanta cominciò la sua trasformazione digitale, modificando le sue cabine abbandonando l'elettromeccanica e facendo il suo ingresso nel mondo dell'elettronica e dell'informatica. Da sempre la DEDEM ha costruito cabine fototessera ed apparecchiature automatiche sia per la vendita che per la gestione diretta.

Il parco macchine gestito direttamente comprende più di 5.000 apparecchiature automatiche, delle quali circa 3.500 per la realizzazione immediata di fotografie a colori attraverso l'uso di stampanti a sublimazione. L'intero parco macchine della DEDEM è controllato da remoto e costituisce una rete interconnessa con la sede principale della società sita in Ariccia (RM).

Tutte le installazioni gestite direttamente sono localizzate su spazi pubblici o privati e fanno oramai parte del paesaggio urbano.

Fra le altre linee di business in cui opera la società, occorre citare l'attività di stampa delle patenti di guida per tutto il territorio italiano svolta presso il Centro Stampa di Settebagni, quest'ultima attività è svolta da DEDEM in qualità di partecipante al Consorzio Patenti via Poste risultato aggiudicatario del relativo Bando Pubblico; la commercializzazione di stampanti 3D in seguito all'acquisto del ramo d'azienda dalla Selltek Srl avvenuta in data 26 settembre 2019 con atto a rogito Notaio Fabio Orlandi, e la costruzione e commercializzazione di attrazioni per l'infanzia e l'adolescenza mediante la fusione per incorporazione della controllata MP Group Srl avvenuta in data 12 settembre 2019 con decorrenza 01 ottobre 2019.

Inoltre, in attuazione del piano di riorganizzazione e ottimizzazione di tutte le attività esercitate dalla Dedem e dalle sue controllate, l'allestimento e la gestione delle aree di divertimento per bambini è stata trasferita interamente alla controllata Leisure Group Italia Srl mediante cessione dello specifico ramo d'azienda avvenuta con atto a rogito Notaio Fabio Orlandi del 16 dicembre 2019.

Dedem SpA opera sia attraverso la sede centrale di Ariccia (RM), con più di 20.000 mq di direzione, uffici, produzione e depositi, che attraverso i punti di assistenza ed i tecnici manutentori distribuiti su tutto il territorio italiano. DEDEM ha altresì acquisito, tramite l'operazione di Management Buy Out, di cui al successivo capoverso, la Tecnotron SA, gemella spagnola della DEDEM e ne controlla il 100% delle quote societarie.

Nel 2017 alcuni manager della DEDEM Automatica srl, attraverso un'operazione di Management Buy Out, hanno acquisito il controllo del 100 % delle quote societarie. Successivamente attraverso delle operazioni di fusione ed incorporazione, come anche delle successive acquisizioni ha raggiunto il ruolo di attore primo nel mercato delle cabine fototessera e fra i primi per la realizzazione di attrazioni ed attrezzature per bambini.

Il posizionamento delle macchine automatiche è stato ed è il frutto di un lungo lavoro di fidelizzazione e introduzione nel mercato, lavoro che ha portato DEDEM ad essere partner di tutte le più importanti catene commerciali Italiane (e.g. Coop, CONAD, Auchan), di diverse Amministrazioni Pubbliche, di Aeroporti, delle Ferrovie dello Stato ed infine dell'Azienda Trasporti Milanese e della COTRAL per la Metropolitana di Roma. Il know-how di Dedem da sempre ha giovato di un continuo aggiornamento tecnologico, di una forte attenzione alla qualità del servizio ed alla personalizzazione dell'offerta ed è infine stato continuamente capitalizzato attraverso la presentazione di alcuni brevetti a protezione della proprietà intellettuale delle più importanti proprie realizzazioni.

2.2 Organizzazione Aziendale

A riguardo della governance della società occorre sottolineare che la stessa è gestita da un Consiglio d'Amministrazione, controllata da un Collegio Sindacale e che infine la revisione legale dei conti è affidata alla PricewaterhouseCoopers S.p.A, configurandosi come un sistema di governance tradizionale.

Le principali informazioni sulla società DEDEM SpA sono schematicamente riportate nella tabella seguente.

PROFILO SOCIETÀ	
RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA	DEDEM SpA
SEDE LEGALE E OPERATIVA	VIA CANCELLIERA 59, 00072 ARICCIA (RM)
PARTITA IVA/CODICE FISCALE	00907201008/00491530580
ATTIVITA'	COMMERCIO AL DETTAGLIO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
TELEFONO	+39-06930261
FAX	+39-0693026202
EMAIL	info@dedem.it
PEC	segreteria@pec.dedem.it
WEB	www.dedem.it
REA	n. 266475 del 27.12.1962
DATA COSTITUZIONE	08.11.1962
DURATA	31.12.2050
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
PRESIDENTE ed AD	ALBERTO RIZZI
CONSIGLIERE	FEDERICO LAMA
CONSIGLIERE	LUCA FAVERO
CONSIGLIERE	PAOLO MONTE
CONSIGLIERE	PAOLO RECALCATI
CONSIGLIERE DELEGATO	STEFANO GAZZANI
ORGANISMO DI VIGILANZA	
PRESIDENTE	SIMONE CANTARINI
MEMBRO	CARMELO CHISARI
MEMBRO	PAOLO DRAGANI
COLLEGIO SINDACALE	
PRESIDENTE	FOLLINA FRANCESCO
SINDACO	GENTILE MASSIMO
SINDACO	PIERO CACACE
INTERNAL AUDITING	
AUDITOR	PAOLO DRAGANI
DPO	
DATA PROTECTION OFFICER	ALESSANDRO LAMA

A completamento di quanto sopra si riporta che il nuovo Organo Amministrativo è stato nominato dall'assemblea dei soci nella seduta del 28 giugno 2021 ed in pari data il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della stessa DEDEM SpA Alberto Rizzi attribuendogli i poteri di amministrazione e gestione elencati nel verbale di detta riunione. Si precisa altresì, che nella medesima riunione del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2021, è stato nominato Consigliere Delegato Paolo Monte, al quale sono stati attribuiti i poteri elencati nel predetto verbale da esercitarsi disgiuntamente dall'Amministratore Delegato. I poteri attribuiti sono quelli necessari per il funzionamento dell'organo amministrativo, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto sociale riservano alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.


- L'Amministratore Delegato e il Consigliere Delegato, pertanto, sono amministratori esecutivi e possono esercitare i poteri loro conferiti senza che possa essere loro eccepita carenza di potere e senza necessità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ma con obbligo di riferire periodicamente allo stesso.

Oltre alle materie riservate per legge, viene riservato all'intero Consiglio di Amministrazione che delibererà con le maggioranze richieste dallo Statuto, quando non in conflitto con i poteri dell'Assemblea come statutariamente previsti, quanto segue:

- ripartizione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche deliberato dall'Assemblea dei soci;
- esecuzione, modifica e/o rescissione di contratti di finanziamenti o contratti finanziari o apertura di linee di credito, per un ammontare superiore a Euro 1.000.000 (unmilione/00);
- esecuzione di documenti di rimessione del debito del terzo o documenti di compromesso o transazione in ordine a diritti della Società di valore superiore ad Euro 100.000 (centomila/00);
- stipula di contratti di licenza, vendita o altro genere di disposizione relativa a tecnologia, know-how, marchi, segni distintivi, diritti di autore, informazioni confidenziali o ogni altro diritto industriale o di proprietà intellettuale della Società;
- sottoscrizione di accordi di riservatezza con terze parti;
- acquisizione, vendita o affitto di aziende, rami d'azienda o complessi aziendali;
- stipula o sottoscrizione di contratti aventi per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per importi unitari per singolo bene superiori a Euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- sottoscrizione di fidejussioni, ipoteche, pegni e prestiti a terzi per importi superiori ad Euro 200.000 (duecentomila/00);
- approvazione di bilanci di previsione annuali e pluriennali (budget) ovvero di business plan redatti in caso di operazioni straordinarie o per specifici progetti di investimento;
- approvazione di contratti con Parti Correlate superiori a Euro 200.000 (duecentomila) per singolo contratto;
- ogni altra attività o decisione non rientrante nei poteri trasferiti all'Amministratore ed al Consigliere delegati.

Per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi di riservatezza con terze parti, il Consiglio di Amministrazione ha delegato all'Amministratore Delegato Alberto Rizzi il potere di firmare tali accordi senza necessità di sottoporli preventivamente all'esame del Consiglio ma con obbligo di riferire dettagliatamente in occasione della prima adunanza utile successiva alla sottoscrizione.

Infine a completamento della descrizione degli incarichi e delle deleghe, si riporta nella figura qui sotto l'organigramma della DEDEM SpA aggiornato al 06 settembre 2021.



2.3 Funzione, principi ispiratori, elaborazione ed approvazione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti solo una facoltà, DEDEM SpA come prima DEDEM Automatica Srl alla luce delle recenti modifiche societarie, delle fusioni e della nomina dei nuovi organi Amministrativi e di controllo, si è determinata nel procedere all'elaborazione, costruzione e revisione della versione del Modello 4.0 al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da un'inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi dei Soci, degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme.

DEDEM SpA ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine l'Organo Amministrativo, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali, ha individuato le aree/processi che presentano profili di criticità ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (cc.dd. processi sensibili), e individuate le singole fattispecie di reato che insidiano ciascuna area o processo, in assenza di qualsiasi misura di prevenzione e le potenziali modalità di attuazione degli stessi (cc.dd. rischi di processo). Tali attività, propedeutiche alla revisione del Modello, sono state articolate nelle seguenti fasi:

- Identificazione ed aggiornamento delle aree di rischio aziendali; questa fase ha comportato la verifica dei processi operativi precedentemente identificati nelle varie aree di attività aziendale, mediante il riesame della documentazione aziendale di rilievo, interviste mirate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, e la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di mappatura dei processi a rischio);
- Verifica e/o successiva redazione/aggiornamento delle procedure operative e di controllo esistenti o meno, a livello aziendale ed identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di *gap analysis*), nella revisione del modello; di importanza centrale è stata e sarà, quindi l'analisi dell'organizzazione e delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse sono compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.Lgs. 231/01;

- Predisposizione di versioni successive del Modello e di alcuni rilevanti componenti autonomi, quali il Codice Etico (cfr. par.6), prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli aziendali operativi.

Le componenti sopra descritte dovendosi integrare organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, e più specificatamente tali principi si sostanziano nelle seguenti direttive di base:

a. "Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua".

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) ed implementate dal DPO (Data Protection Officer).

b. "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione a posteriori.

c. "I controlli devono essere documentati".

Il sistema di controllo prevede comunicazioni periodiche atte a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

Il Modello si compone del presente documento MOGC DEDEM SpA Parte Generale versione 5 e del documento MOGC DEDEM SpA Parte Speciale versione 5, e degli Allegati.

2.4 Obiettivi del Modello

Con l'adozione del Modello Organizzativo implementato, DEDEM SpA si pone quali obiettivi quelli di:

- di adeguare il sistema preesistente e predisporre uno nuovo, strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla prevenzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti quelli che operano in nome e per conto della DEDEM SpA la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma, anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui


la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono, comunque contrari ai principi etici cui DEDEM SpA intende attenersi.

2.5 Costruzione del Modello DEDEM

Nell'adeguamento del pre-esistente Modello 231, si sono tenute nella massima considerazione le migliori prassi in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, oltre alle indicazioni fornite dal decreto 231 stesso.

Il percorso indicato dai riferimenti sopra citati per l'elaborazione del Modello può essere sintetizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- **individuazione delle aree a rischio**, volta a rilevare, sulla base delle attività poste in essere dalla Società, i "rischi di reato" ravvisabili nei diversi ambiti di attività e verificare in quali aree aziendali sia possibile la realizzazione dei reati stessi;
- **predisposizione di un sistema di controllo preventivo** in grado di ridurre i rischi, attraverso l'adozione di appositi protocolli. Detto sistema è ispirato ai principi evidenziati nella figura grafica sottostante :



2.6 Identificazione dei processi e delle attività a rischio (c.d. Attività Sensibili)

All'esito di una preliminare fase di ricognizione della documentazione ufficiale utile alla realizzazione dell'analisi, è stata condotta una mappatura di dettaglio dell'operatività aziendale, articolata sulla base delle unità organizzative della Società e dei processi che le stesse gestiscono. È seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività, specificamente intesa a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto. Le risultanze della fase in commento, comprensive

dell'elencazione tipologica delle attività nel cui ambito è stato riscontrato un rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, hanno portato alla realizzazione del processo di risk assessment delle Attività Sensibili.

Ad esito dell'attività di assessment del rischio di compimento di uno dei reati previsti dal Decreto e in ragione dell'oggetto sociale e dell'operatività caratteristica, la Società **ha ritenuto applicabili** le ipotesi rientranti nelle seguenti famiglie di reato:

- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

- Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-bis. 1° comma: Delitti contro l'industria e il commercio ad eccezione dei delitti di "illecita concorrenza con minaccia e violenza (art.513 bis c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater c.p.);
- Art. 25-ter: Reati societari e corruzione tra privati;
- Art. 25-septies: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-octies: Reati di Ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità provenienti da reato, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25-undecies: Reati ambientali, ad eccezione dei reati di cui agli artt.452-sexies e 727-bis del c.p.;
- Art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno irregolare;
- Art. 25-quinquiesdecies: Introdotto dall'art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 "Reati Tributari" con efficacia dal 25/12/2019;
- Art. 25-quinquiesdecies comma 1-bis: Introdotto dal D.Lgs. 75/2020, entrato in vigore il 30 luglio 2020 che ha ampliato la gamma dei reati presupposto di natura tributaria;
- Art. 25-sexiesdecies: Introdotto dall'art. 5 comma 1 lett.d) del D. Lgs. 75/2020 rubricato reati di "Contrabbando" ai fini doganali, ad eccezione degli artt.291-bis, 291 - ter e 291-quater del D.P.R. n.43/1973, riguardanti rispettivamente il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, circostanze aggravanti il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, e l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati all'estero.
In ragione della revisione delle analisi effettuate e dei rischi esistenti nei processi di Dedem S.p.A., la Società **ha ritenuto improbabile** la realizzazione di condotte illecite a proprio beneficio rientranti nelle seguenti categorie:
- Art. 24 comma 2-bis: frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25-bis.1° comma: Delitti contro l'industria e il commercio limitatamente ai delitti di "illecita concorrenza con minaccia e violenza (art.513 bis c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater c.p.)";
- Art. 25-quater: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25-quater.1 comma 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale;
- Art.25-sexies: reati di abuso di mercato;
- Art.25-undecies: per violazione dell'art.727-bis del c.p. (reati relativi al commercio internazionale di specie animali e vegetali anche protette);
- Art.25-undecies: per violazione dell'art.452-sexies del c.p. (traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività);
- Art. 25-terdecies: Razzismo e xenofobia;
- Art. 25-quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Art.25 - sexiesdecies limitatamente agli artt.291-bis, 291-ter e 291-quater del D.P.R. n.43/1973, riguardanti rispettivamente il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

all'estero, circostanze aggravanti il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati all'estero, e l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati all'estero.

- Art. 10 L.146/2006: Reati Transnazionali.

Gli illeciti citati sono stati considerati astrattamente improbabili, in generale, in considerazione dei seguenti parametri:

- natura dell'attività effettivamente svolta dalla Società, tale da impedire la verifica dei presupposti di tali reati o comunque da non consentirne la commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- caratteristiche e volumi delle operazioni interessate.

Tali conclusioni sono state confermate dall'insussistenza di precedenti casi di "malpractice" (c.d. analisi storica) con riferimento alle fattispecie sopra elencate o comunque a comportamenti potenzialmente idonei ad integrarle.

Ciò detto, resta fermo il fatto che ogni condotta che eventualmente possa integrare uno dei predetti reati deve essere accuratamente evitata e ogni eventuale situazione di potenziale rischio portata, senza indugio, a conoscenza dell'OdV da parte dei Destinatari del Modello.

2.7 Il sistema di controllo preventivo e il Modello DEDEM

In ragione di quanto esposto in precedenza, vengono di seguito illustrate le principali componenti del sistema di controllo preventivo giudicate idonee a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sulle Attività Sensibili:

- il Codice Etico;
- il Sistema Organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro;
- l'Assetto di governo aziendale "Corporate Governance";
- il sistema di controllo interno-*Auditing* e di gestione dei rischi (GR)-*Risk assessment (SCI)*.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali e nel rispetto di leggi e regolamenti, ivi compreso il Decreto stesso. Nell'ambito della gestione del rischio, per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio, Dedem ha adottato l'approccio cd a "Tre livelli":

1° livello di controllo: Risk owner

Sono i controlli insiti nei processi operativi predisposti e attuati dal management (ciascuno per la propria Divisione/Dipartimento/Ufficio), nel rispetto degli obiettivi e delle responsabilità del medesimo. Essi consistono in controlli tipicamente di carattere procedurale, informatico, comportamentale, amministrativo-contabile etc. volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, da un punto di vista operativo, di rischio e normativo.

2° livello di controllo: Risk Manager

Manager preposto al monitoraggio dei rischi e dell'adeguatezza dei controlli. Questi sono controlli trasversali sui rischi e sulla conformità, con l'obiettivo di :

concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati (*Risk Management*);

consuntivare e attestare e l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali in relazione agli obiettivi strategici, porre le basi per la pianificazione (Controllo di gestione).

3° livello di controllo : Internal Auditor

La funzione fornisce un'*Assurance* indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo e secondo livello di controllo e, in generale, valuta l'efficienza e l'efficacia del SCI e GR.

Inoltre controlla lo svolgimento della parte contabile dei processi, per attestare che l'informativa contabile societaria sia predisposta e affidabile secondo quanto previsto dalla legge.

2.8 Regole per l'aggiornamento del Modello 231

Il Modello è stato espressamente costruito per DEDEM SpA sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi così come determinatesi a valle della riorganizzazione societaria già accennata. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza necessita di una periodica verifica della sua rispondenza alle predette esigenze, richiedendo quindi le integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione e assistenza della Funzione Compliance nell'ambito dell'Audit Interno, o di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale le modifiche opportune.

L'aggiornamento del Modello si rende necessario in tutti i casi previsti dal D.Lgs.231/2001. L'aggiornamento si rende inoltre necessario ogni qualvolta intervengano ulteriori modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come rischio, ovvero decorsi 12 mesi dall'ultimo aggiornamento, tenendo anche conto delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali modifiche del modello approvato a mente del disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 saranno oggetto di approvazione da parte del C.d.A. sia nel caso in cui comportino integrazioni o modifiche necessarie in relazione all'evolversi della normativa o che comportino una modifica di ruolo e/o della composizione dell'Organismo di Controllo, sia nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale. L'organo collegiale provvederà a ratificarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni. Nel periodo transitorio intercorrente tra le modifiche decise e implementate le stesse saranno efficaci e cogenti.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

3.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che la società, per essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati indicati dalla normativa, oltre ad adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo, deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento e le verifiche periodiche a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione. In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di:

- **indipendenza e autonomia:** i soggetti nominati nell'OdV non devono svolgere attività di gestione o avere incarichi di natura operativa all'interno dell'Ente. L'assenza di attività gestionale viene richiesta per garantire che i membri dell'OdV possano svolgere senza alcun conflitto di interessi l'attività di controllo e di verifica delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e gestione. Tali requisiti sembrano assicurati riconoscendo all'Organismo in esame una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione, nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore.
- **professionalità:** i membri dell'OdV devono avere specifiche conoscenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. 231/2001, del modello di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento delle verifiche descritte nel citato decreto.
- **cause di ineleggibilità o revoca:** nei requisiti richiesti per la nomina dei membri dell'OdV devono essere inserite specifiche disposizioni in materia di ineleggibilità-revoca per evitare che un soggetto condannato per uno dei reati previsti dal decreto possa restare in carica fino al passaggio in giudicato della sentenza autonomia dei poteri di controllo nell'attività

ispettiva: l'OdV deve poter avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel modello di organizzazione. Per garantire il rispetto di tale attività l'OdV non costituisce un organo subordinato al vertice aziendale, bensì un organo dotato di indipendenza nell'esecuzione dell'attività di controllo.

Il C.d.A. con delibera del 30 giugno 2020, ha nominato i nuovi membri dell'OdV che sono indicati nella tabella del "Profilo Aziendale" di cui a pagina 11, mantenendone le caratteristiche di tipo plurisoggettivo e la presenza di soggetti che dispongano delle caratteristiche di professionalità, indipendenza, continuità di azione e che non abbiano alcuna attribuzione di compiti di indirizzo politico-amministrativo nella gestione aziendale e di compiti operativi, tutto ciò al fine di garantire un'efficace gestione del ruolo attribuito e di conservarne l'indispensabile obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

L'Organismo di Vigilanza come sopra accennato possiede altresì alcuni requisiti soggettivi formali ad ulteriore garanzia dell'autonomia ed indipendenza richieste dall'incarico, consistenti nei seguenti requisiti di:

- 1) onorabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2 del DM 162/2000
- 2) assenza di conflitti di interesse e/o di relazioni di parentela con altri componenti gli organi sociali e con il vertice sociale, ai sensi dell'articolo 2399 c.c.
- 3) assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.
- 4) assenza di condanne per uno dei reati ai quali è applicabile il Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e/o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti d'indagine. In tale caso i detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza medesimo.

Il C.d.A. ha nominato in data 16 dicembre 2021, il Consigliere Luca Favero, quale incaricato dei rapporti fra lo stesso C.d.A. e l'Organismo di Vigilanza.

3.2 Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01)

Genericamente le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere possono così schematizzarsi:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - a. significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - b. significative modificazioni dell'assetto interno della azienda e/o delle attività d'impresa;
 - c. modifiche normative;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo all'Ente, per gli opportuni provvedimenti;
- riferire al Datore di Lavoro (Presidente - Consigliere delegato) ed all'Organo Amministrativo sullo stato di attuazione ed idoneità del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in materia di infortuni e malattie professionali, e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'organo obbligatoriamente;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organo deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Ad esso devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.).

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti. Resta fermo il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste dalle forze dell'ordine, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato, fatto salvo in ogni caso il divieto di diffusione dei dati sensibili.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Amministrativo compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza viene inserito nell'organigramma nella più elevata posizione di staff, in maniera tale da poter consentire una comunicazione diretta e continuativa nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, periodicamente, nei confronti dell'Intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Per adempiere al proprio mandato, l'Organismo di Vigilanza si avvale della fattiva collaborazione delle strutture interne di controllo e di servizio. L'organismo predispone un piano annuale di attività, che viene comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza si è dotato di un proprio regolamento (documento ODV-231-"Dedem S.p.A. - regolamento ODV - rel. del 24-07-2017"), che è stato recepito dal Consiglio di Amministrazione ed a cui si invita a far riferimento per il dettaglio di quanto sopra genericamente riportato.

All'Organismo è assegnato un proprio budget di spesa da utilizzare in autonomia per lo svolgimento delle attività che è chiamato a svolgere.

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE

La società opera affinché il modello e le sue regole di funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza di tutti i portatori di interesse di DEDEM SpA con ciò intendendo i soci, i membri del C.d.A., il Collegio Sindacale, i dipendenti della società, i rappresentanti della società a qualunque titolo validamente nominati (Presidente C.d.A., consiglieri) i collaboratori a qualunque titolo della società. Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi. A tal fine la società oltre a diffondere copia del Codice Etico tiene appositi corsi di formazione indirizzati ai dipendenti della società e agli eventuali collaboratori esterni.

Dell'attività informativa eseguita viene tempestivamente relazionato l'Organismo di Vigilanza.

Per il dettaglio delle operazioni di diffusione del Modello e dei documenti collegati così come per le modalità di svolgimento della formazione si invita a far riferimento al documento MOGC DEDEM SpA Parte Speciale versione 5.0 ed ai relativi Allegati e protocolli.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo alla società, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la società, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

Per il dettaglio del sistema sanzionatorio si invita a far riferimento al documento Dedem S.p.A. - Codice Sanzionatorio.

6 IL CODICE ETICO

L'adozione da parte dell'azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dall'Ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, terzi).

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

Per il dettaglio del Codice Etico si invita a far riferimento al documento pubblicato sul sito web della Dedem S.p.A. - www.dedem.it.